

Legge regionale 05 dicembre 2013 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

Art. 87

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 10/2012)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), le parole <<l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale>>.

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 è sostituito dal seguente:

<<2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.>>.